

Oggetto: Recesso del Comune dalla gestione associata ambito 6.1 della Bassa Valle di Non ai sensi di quanto previsto dall' art. 6 della LP 13/2019.

RELAZIONE DEL SINDACO

L' approvazione in Consiglio provinciale della Legge provinciale 13 novembre 2014 n. 12 ha determinato la modifica della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e imposto una profonda ridefinizione nell'organizzazione degli enti territoriali trentini.

In particolare è stato introdotto l'articolo 9 bis dettante "Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni", laddove per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono chiamati a esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività di:

- a) segreteria generale, personale e organizzazione;
- b) gestione economica, finanziaria, programmazione;
- c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- d) Servizio tecnico, urbanistica e gestione del territorio;
- e) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- f) servizi relativi al commercio;
- g) altri servizi generali.

Con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dal predetto art. 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton sono stati inseriti in un unico ambito denominato 6.1. all'interno del territorio della Valle di Non.

Il medesimo quadro normativo sopra richiamato, prevedeva che entro il 30 giugno 2016 i Comuni interessati presentassero il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi e che entro il 31 luglio 2016 fosse dato avvio alla gestione associata di almeno due dei servizi, tra cui la segreteria.

Il progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata dell'ambito nr. 6.1 (Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton), è stato sottoscritto dalla Conferenza dei Sindaci in data 8/09/2016, ed è stato condiviso dalle singole Amministrazioni ai fini della presentazione alla Provincia Autonoma di Trento; il Comune di Denno ha provveduto con delibera giunta n. 63 dd. 14/09/2016 e la trasmissione al Servizio Autonomie Locali è avvenuta con nota di data 23/09/2016 prot. nr. 3484.

Con deliberazione nr. 1492 dd. 30 agosto 2016, la Giunta provinciale ha fissato i termini entro i quali i Comuni ritardatari, dovevano sottoscrivere le convenzioni relative ad almeno due delle funzioni per le quali è previsto l'obbligo di gestione associata e tenuto conto di detta scadenza, con convenzioni rep. nr. 01 e nr. 02/2016 *Atti privati Comune di Campodenno*, sono state sottoscritte dai Sindaci dei Comuni dell'ambito 6.1, le prime due convenzioni per lo svolgimento in forma associata ai sensi della LP 3/2006 rispettivamente della funzione Segreteria generale e del servizio "Entrate tributarie e patrimoniali".

Con convenzione rep. nr. 01/2017 *Atti privati Comune di Campodenno*, è stata sottoscritta dai Sindaci degli stessi Comuni, la convenzione per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e dell'art. 59 del D.P.REG. 01 febbraio 2005, nr. 3/L.

Con convenzione rep. nr. 15/2017 *Atti privati Comune di Denno*, è stata infine sottoscritta, la convenzione per l'esercizio in forma associata dei restanti servizi da mettere in gestione associata, peraltro pensata in termini "minimali" da potenziare eventualmente quando i diversi Comuni

disporranno degli strumenti di lavoro (software, regolamenti e modulistica) uniformi e di risorse umane adeguate.

La normativa in materia di gestione associata obbligatoria per il Comuni della Provincia di Trento si è recentemente evoluta nei seguenti termini:

– la L.P. 12/02/2019 all'art. 9 ha stabilito in un primo tempo che *“in attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della L.P. n 3/2006 e dalla relativa disciplina attuativa”*. Detta norma non prevedeva la cancellazione delle gestioni associate, ed aveva effetto su quei comuni che per motivi di diversa natura non avevano ancora attivato le gestioni associate ed in quelli che pur avendole attivate si trovavano ad operare con difficoltà di raccordo organizzativo nell'ambito superiormente individuato;

- il protocollo d'intesa di finanza locale per l'anno 2020 sottoscritto il giorno 8 novembre 2019 che al paragrafo 2 rubricato SUPERAMENTO DELL'OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA prevede espressamente: *“Le parti concordano sulla volontà di superare l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto dell'autonomia decisionale e organizzativa dei comuni, quali enti autonomi che rappresentano le comunità locali, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. A seguito della soppressione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità dei comuni di modificarle o di recedere dalle stesse. Al fine di garantire a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate la possibilità di adeguare il loro assetto organizzativo alle eventuali modifiche che potranno derivare dalla revisione o dallo scioglimento delle convenzioni, le parti concordano che l'eventuale recesso (per scioglimento o modifica della loro composizione) o modifica (revisione delle funzioni svolte in forma associata) possano produrre effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la decisione di recesso unilaterale produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale che ha espresso la volontà di recedere dalla convenzione. A regime le gestioni associate saranno pertanto facoltative secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di ordinamento dei comuni. A fronte del mantenimento da parte dei comuni delle gestioni associate è riconosciuta la possibilità, per ciascuno dei comuni aderenti all'ambito, di derogare al principio di salvaguardia del livello della spesa corrente relativa alla Missione 1 del bilancio comunale relativa al 2019, secondo quanto sarà previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. Gli ulteriori aspetti relativi alla revisione della riforma istituzionale saranno affrontati in un distinto disegno di legge.”*

- la L.P. del 23 dicembre 2019, n. 13 “Legge di stabilità provinciale 2020” che all'articolo 6 sopprime l'obbligo delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni comunali e ai commi 3, 4, 5, 6 prevede espressamente:

3. *A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 continuano a operare, ferma restando la possibilità di modificarle o di recederne, secondo quanto previsto dal comma 4, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni.*

4. *Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche introdotte a seguito delle abrogazioni previste dal comma 1, lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla*

convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, resta ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.”.

L'Amministrazione comunale di Denno entrata in carica a seguito delle elezioni comunali d.d. settembre 2020, soprattutto in ragione della propria situazione interna, si è interrogata sull'opportunità di proseguire nel progetto di gestione associata obbligatoria che ha comportato per questo Comune solo cessione di risorse umane; per quanto riguarda la ricerca di strumenti di lavoro uniformi (software, regolamenti e modulistica) e di risorse umane adeguate, per il passaggio successivo della collaborazione, nulla è stato tentato.

Nella Conferenza dei Sindaci d.d. 29/03/2021 il Sindaco ha ufficializzato la decisione dell'uscita del Comune di Denno dalla gestione associata obbligatoria ambito 6.1 della Bassa Valle di Non, per le ragioni già anticipate nell'incontro ufficioso fra i Sindaci del 18/01/2021, ragioni che possono ricondursi sostanzialmente alle difficoltà organizzative che sta incontrando il Comune di Denno, difficoltà interne alla propria dotazione organica aggravate dalle modalità di conduzione della gestione associata, che si è concretizzata nella semplice messa a disposizione di personale da parte del Comune di Denno verso Ton, e di Campodenno verso Sporminore, relativamente alla figura del Segretario comunale e del personale preposto alla gestione dei tributi/entrate. La soprarichiamata L.P. 13/2019 art. 6 prevede nel caso non vi sia unanimità nella decisione, che il/i Comune/i che intende/ono uscire debba/no dare un preavviso di 6 mesi. Il Comune di Denno uscirà di fatto dalla gestione associata, ed in particolare richiamerà il personale (Segretario comunale e responsabile dei tributi) che condivide attualmente con il Comune di Ton, a partire dal prossimo 1^o ottobre p.v.. Così facendo il Comune di Denno non intende affatto mettere in difficoltà gli altri comuni - se ci sarà bisogno di dilazionare i tempi per il servizio tributi se ne potrà parlare -, né precludere accordi futuri, nel senso che si potranno ricercare altre forme di collaborazione di natura volontaria secondo la normativa regionale, sul versante dei servizi amministrativi ma anche su altri fronti (ad es. “sociale ed aggregativo” dove tanto è stato fatto in questi ultimi anni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la relazione che precede;

Sentita la discussione che segue come riportata a verbale;

Ribadito che le disposizioni sopra indicate consentono ai comuni di deliberare il recesso anticipato dalle convenzioni di gestione associata, superando il divieto posto nelle convenzioni sottoscritte fra le amministrazioni, nel rispetto di tempi e modalità prescritti nella legge di stabilità della provincia di Trento per l'anno 2020;

Preso atto che l'ipotesi del recesso del Comune di Denno dalle convenzioni per la gestione associata obbligatoria dei servizi è stato portato e discusso nella Conferenza dei Sindaci d.d. 29/03/2021;

Ritenuto per le motivazioni addotte nella relazione del Sindaco, di deliberare il recesso dalle convenzioni per la gestione obbligatoria in forma associata dei servizi fra i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton, sottoscritte e adottate, in attuazione alla L.P. 3/2006, come riportate in premessa;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi

dell'articolo 49 comma 3 lettera e) della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Acquisito ai sensi dell' art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa reso dal Segretario comunale mentre non necessita per la natura di atto di indirizzo politico della proposta, il parere sulla regolarità contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3;

Visto lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, espressi in modo univoco dai nr. 15 consiglieri collegati in videoconferenza,

DELIBERA

1. di formalizzare per le motivazioni contenute nella relazione del Sindaco, il recesso comunicato nella Conferenza dei Sindaci e con decorrenza dal 1° ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 23 dicembre 2019 nr. 13, dalle convenzioni sottoscritte tra i comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton, costituenti l'ambito di gestione associata 6.1, per la gestione in forma associata dei servizi:
 - ✚ “Segreteria generale” e “Entrate tributarie e patrimoniali”, di cui alle convenzioni rep. nr. 01 e nr. 02/2016 Atti privati Comune di Campodenno (delibere C.C. nr. 24 e nr. 25 d.d. 17/10/2016)
 - ✚ Gestione procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e dell'art. 59 del D.P.REG. 01 febbraio 2005, nr. 3/L, di cui alla convenzione rep. nr. 01/2017 *Atti privati Comune di Campodenno* (delibera C.C. nr. 12 d.d. 29/05/2017)
 - ✚ Restanti servizi, di cui alla convenzione rep. nr. 15/2017 *Atti privati Comune di Denno* (delibera C.C. nr. 18 d.d. 21/08/2017)
2. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Campodenno, Sporminore e Ton, alla Provincia autonoma di Trento, e al Consorzio dei Comuni Trentini;
3. di dare mandato alla Giunta e al Sindaco di dare attuazione al contenuto dispositivo della presente, in particolare riportando nella sede di Denno il personale della propria pianta organica che attualmente presta servizio anche a Ton, secondo modalità da concordare direttamente con l'Amministrazione del Comune di Ton;
4. di evidenziare ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.